



Prot. n. 86926 - VII/11

Bari, 23.08.2021

- Al Personale universitario
- Agli studenti
- e p.c. -
 - Ai Direttori dei Dipartimenti
 - Ai Presidenti di Scuola
 - Ai Direttori delle Direzioni centrali
 - Ai Coordinatori dei Dipartimenti
 - Ai Responsabili di Sezione
 - Ai Responsabili dei Poli bibliotecari
 - Alle OO.SS.
 - Alla R.S.U.

Loro sedi

Oggetto: Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 e nota MUR prot.n. 10892 del 07.08.2021 - Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle università - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario.

In continuità con le misure già adottate da questo Ateneo, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali, ed in osservanza della normativa di cui all'oggetto, **a decorrere da 01.09.2021 e sino al 31.12.2021**, tutto il personale universitario (sia docente sia tecnico amministrativo sia CEL), nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. L'accesso alle strutture universitarie sarà interdetto a coloro che non saranno in possesso di certificazione verde COVID-19.

Come è noto, tale certificazione è rilasciata a seguito di:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi) ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio). È rilasciata automaticamente all'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla

Sezione personale tecnico amministrativo
UO rilevazione e monitoraggio orario di lavoro

Piazza Umberto I 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 • 8023
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

struttura sanitaria ovvero dall'esercente professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi). È rilasciata su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). Essa è rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Il mancato rispetto delle disposizioni suddette non consentirà l'accesso alle sedi universitarie; di conseguenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Sono esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nelle more che venga adottata una specifica circolare con le modalità di verifica per il rispetto delle prescrizioni illustrate, si invita tutto il personale universitario (sia docente sia tecnico amministrativo sia CEL) ad attivarsi per munirsi - a decorrere dalla data indicata - della certificazione in base alla propria condizione ovvero di idonea documentazione medica, onde evitare l'applicazione della richiamata sanzione.

Confidando nella collaborazione richiesta, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano Prudente

LA PRORETTRICE
F.to Prof. Anna Maria CANDELA

Sezione personale tecnico amministrativo
UO rilevazione e monitoraggio orario di lavoro

Piazza Umberto I 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 • 8023
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723